



**Università
degli Studi
di Palermo**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE CHIMICHE E FARMACEUTICHE (STEBICEF)



CONVENZIONE OPERATIVA

DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO IN DATA

24.10.2024

tra

il **Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Palermo** (di seguito denominato anche STeBiCeF o Dipartimento), con sede a Palermo, viale delle Scienze - Edificio 16 - C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.STeBiCeF@unipa.it, pec: dipartimento.STeBiCeF@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore *pro tempore*, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione operativa, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036

e

l'Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi del Consiglio Nazionale delle ricerche (già Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare) (di seguito denominato IBSBC), con sede a Segrate (MI) - Palazzo LITA, Via F.lli Cervi n. 93, e Sede Secondaria a Cefalù (PA), C.da Pietrapollastr-Pisciotta snc, partita IVA 02118311006 e cod. fisc. 80054330586, e-mail: direzione.ibsbc@cnr.it, pec: protocollo.ibsbc@pec.cnr.it, rappresentato dal Direttore *f.f.* Dott. Antonio Cerasa, domiciliato per la carica presso la sede di IBSBC, autorizzato alla stipula della presente Convenzione Operativa, provvedimento del Presidente del CNR, n. 110/2024 del 28/06/2024,

STeBiCeF e IBSBC di seguito congiuntamente denominati anche "Enti" o "Parti"

PREMESSO

- che l'Università degli Studi di Palermo e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno stipulato, in data 13 maggio 2020, un Accordo Quadro al fine di mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca;
- che lo STeBiCeF svolge attività di ricerca nel campo della biologia molecolare, biologia cellulare, biochimica, genetica, microbiologia, farmacologia, fisiologia;
- che l'IBSBC svolge attività di ricerca, di valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione a carattere fortemente multidisciplinare, proponendosi di studiare i fenomeni biologici a diverse scale di risoluzione, dal livello molecolare al livello d'organo, utilizzando le diverse tecnologie oggi disponibili;
- che IBSBC e STeBiCeF, nello svolgimento della superiore attività di ricerca, si avvalgono di personale di ruolo e/o con incarichi di collaborazione, altamente qualificato e adatto a svolgere le ricerche previste dal presente atto;
- che ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, le Pubbliche Amministrazioni possono *"sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- che STeBiCeF ed IBSBC (già IBFM) hanno sottoscritto, in data 27.07.2022, una Convenzione operativa avente ad oggetto attività di ricerca comune nel campo dello *"Studio degli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, molecole o fonti di stress, su modelli cellulari e campioni biologici"*, che prevedeva, altresì, anche la messa a disposizione di alcuni spazi ad uso Laboratorio del Dipartimento, meglio specificati nell'allegato 2 per un più efficace svolgimento da parte del personale



dell'IBSBC (già IBFM) di dette attività congiunte di ricerca con proprie attrezzature, come da allegato 3;

- che la succitata Convenzione operativa è scaduta in data 26.07.2024 così come previsto dall'Art. 12 della stessa;
- Che è interesse delle Parti, riproporre la stipula di una Convenzione operativa al fine di accrescere le conoscenze degli effetti biologici delle radiazioni e le loro eventuali applicazioni cliniche;
- che il personale dell'IBSBC prevalentemente coinvolto nello svolgimento delle attività di collaborazione anzidette sarà quello afferente alla Sede Secondaria di Cefalù con sede presso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, meglio specificato nell'allegato 4;
- che le attività oggetto della collaborazione tra le parti sono congruenti con le attività istituzionalmente svolte sia dal Dipartimento STeBiCeF che dall'IBSBC;
- che l'Università degli Studi di Palermo e il Consiglio Nazionale delle Ricerche hanno rinnovato, in data 24 ottobre 2024, l'Accordo Quadro stipulato in data 13 maggio 2020 al fine di mantenere e sviluppare forme di collaborazione in partnership per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell'ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l'erogazione di servizi a supporto delle attività di ricerca, con decorrenza dal dall'01.11.2024 al 31.10.2029;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione Operativa.

Art. 2 - Scopo

Scopo della presente Convenzione Operativa è lo svolgimento da parte degli Enti contraenti di attività di ricerca scientifica nel campo dello *“Studio degli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, molecole o fonti di stress, su modelli cellulari e campioni biologici”*.

Le superiori attività saranno incentrate prioritariamente su studi radiobiologici su campioni biologici o colture cellulari, al fine di migliorare le attuali tecniche terapeutiche radioterapiche, in vista di una personalizzazione dei trattamenti, con amplificazione degli effetti di *cell killing* e riduzione degli effetti collaterali generati dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 3 - Responsabili Tecnico Scientifici

Il Dipartimento indica quale proprio Referente per la presente Convenzione Operativa la Prof.ssa Rosa Alduina e quale proprio Responsabile Scientifico il Prof. Vincenzo Cavalieri.

L'IBSBC indica quale propria Referente e Responsabile Scientifico per la presente Convenzione Operativa la Dott.ssa Giusi Irma Forte, Ricercatrice del CNR.

Nell'Allegato 1, contenente la descrizione del progetto scientifico, viene indicato il responsabile delle attività di ricerca in capo a ciascuna delle Parti.

Le Parti possono procedere alla sostituzione dei suddetti Responsabili e dei responsabili dei progetti scientifici specificati nell'allegato 1, anche per le ipotesi di sopravvenuta impossibilità da parte degli stessi ad espletare l'incarico, previa comunicazione alla controparte.

Art. 4 – Personale e luoghi di svolgimento delle attività congiunte

Nei termini e per le finalità descritte in premessa, le Parti si impegnano a mettere a disposizione proprio personale per le attività oggetto della presente Convenzione Operativa, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto delle attività istituzionali delle parti contraenti stesse.

Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione collaborativa tra le Parti, il Dipartimento si farà carico di concedere al personale dell'IBSBC l'uso di locali laboratorio meglio specificati nell'allegato 2 della presente convenzione operativa per lo svolgimento delle attività di ricerca congiunte.

Art. 5 - Attività di formazione

Nell'ambito di dette attività, con lo scopo di contribuire alle ricerche in oggetto e alla formazione di specialisti, le Parti, ai sensi dell'Accordo Quadro indicato nelle premesse, potranno concludere Convenzioni relative ad attività di tirocinio, tesi di laurea, master, dottorato e post-dottorato.

Art. 6 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Le attività di ricerca verranno svolte nelle modalità descritte nell'allegato 1 che diviene parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Operativa.

Art. 7 – Proprietà intellettuale

La definizione dei contenuti degli ulteriori accordi di collaborazione di cui al precedente articolo 5 sarà a cura dei Responsabili Scientifici di cui all'art. 3 della presente convenzione operativa, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi. Fermo restando che ogni Parte resterà proprietario del preesistente *know-how* dallo stesso



detenuto, tutti i risultati totali o parziali dello svolgimento delle ricerche conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relative resteranno di proprietà comune delle parti. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze tecniche, brevettabili e/o non brevettabili, conseguite autonomamente, ancorché conseguite nell'ambito delle attività dirette alla realizzazione della presente collaborazione.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 8 - Risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati dello svolgimento delle ricerche di cui alla presente convenzione operativa e dei relativi atti e/o Accordi di collaborazione specifici sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 3 della presente convenzione operativa, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le parti



si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati e informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione dello svolgimento delle ricerche. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

Art. 9 - Progetti di ricerca e risorse finanziarie

Le Parti dichiarano il proprio interesse, a formulare congiuntamente, nell'ambito della presente convenzione operativa con l'eventuale coinvolgimento di Enti terzi, ulteriori progetti di ricerca per i quali possano essere reperite specifiche risorse finanziarie.

L'eventuale realizzazione di questi progetti sarà oggetto di specifici accordi.

A fronte della attività di ricerca congiunta e del supporto logistico fornito dal Dipartimento, anche ai sensi del precedente Art. 4 della presente convenzione operativa, in considerazione del fatto che le attività comuni verranno svolte prevalentemente presso il laboratorio del Dipartimento concesso in uso al personale IBSBC, con conseguente aggravio di costi di mantenimento dello stesso, l'IBSBC si

impegna a corrispondere allo STeBiCeF per l'intera durata della presente convenzione operativa, di cui al successivo art. 12, una somma forfettaria pari a 13.000,00 euro come ristoro delle spese anzidette. Il trasferimento verrà effettuato come segue:

- Un acconto pari a 6.000,00 (seimila/00) euro da trasferire entro 2 mesi dalla stipula della presente convenzione operativa;
- Il saldo pari a 7.000,00 (settemila/00) euro da trasferire entro 30 giorni dalla scadenza della presente convenzione operativa.

Gli importi suddetti saranno versati mediante bonifico bancario a favore dell'Università di Palermo – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, con sede in Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 16 – 90128, C.F. 80023730825, P. IVA 00605880822, su C.C. n. 00037212 presso Banca d'Italia-Sezione di Tesoreria Provinciale di Palermo, intestato a Università degli Studi di Palermo, IBAN IT81F0100003245515300037212.

La suddetta somma potrà essere oggetto di revisione da concordarsi per iscritto, qualora intervenissero nuove e/o mutate esigenze durante lo svolgimento delle attività di ricerca. In caso di mancato accordo circa quest'ultimo aspetto, si procederà alla risoluzione della presente convenzione operativa ed al ricalcolo del saldo dovuto a STeBiCeF proporzionato alla durata effettiva della presente convenzione operativa.

Art. 10 – Copertura assicurativa, tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione operativa, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Anche a tal fine, tramite i Referenti del presente atto, verrà comunicato a ciascuna Parte della presente convenzione operativa l'elenco



nominativo del personale che accede alle sedi di esecuzione delle attività e che partecipa alle attività di ricerca concordate. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione operativa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Sarà cura di entrambe le Parti rendere edotto il personale impegnato, che dovrà indossare apposito tesserino di riconoscimento, a qualsiasi titolo nelle attività oggetto della presente convenzione operativa circa la valutazione dei rischi.

Il personale di entrambi le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

La disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono garantiti dal Responsabile del Laboratorio ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 11 - Regole di divieto uso nome e/o logo

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione operativa. La presente Convenzione operativa non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici

accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di ciascuna Parte. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.1 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 12 - Durata

La presente Convenzione operativa avrà durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di ultima apposizione della firma sul presente atto.

Prima della naturale scadenza, le parti potranno prorogare la durata della presente Convenzione operativa, previa comunicazione scritta a mezzo pec e dietro presentazione di relazione congiunta a firma dei Responsabili Tecnico/Scientifici indicati all'art. 3, sui risultati raggiunti e sulle attività che si prevede di continuare a svolgere, ferma restando la scadenza della Convenzione Quadro stipulata tra l'Università degli Studi di Palermo e il Consiglio Nazionale delle Ricerche prevista per il 30.10.2029.

L'IBSBC e STeBiCeF potranno recedere dalla presente Convenzione operativa in qualunque momento con 3 (tre) mesi di preavviso, da comunicare mediante posta elettronica certificata.

In ogni caso le attività in corso dovranno essere portate a compimento nei termini concordati, secondo gli atti specifici stipulati.

Art. 13 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti Contraenti in relazione all'interpretazione ed esecuzione del presente atto sarà competenza del Foro di Palermo.



Art. 14 - Registrazione

La presente convenzione operativa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131.

Art. 15 – Imposta di Bollo

L'imposta di bollo dovuta per la presente convenzione operativa sarà a carico di IBSBC. L'imposta è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n° 112274 rilasciata dall'AdE in data 20 luglio 2018.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione operativa, vengano trattati esclusivamente per le finalità della medesima Convenzione operativa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione operativa.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.



Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Regolamento UE "GDPR" e dell'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196.

Art.17 – Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione operativa si fa rinvio alla vigente Convenzione Quadro stipulata tra l'Università degli Studi di Palermo e il Consiglio Nazionale delle Ricerche nonché alle norme vigenti in materia.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione operativa, a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

IBSBC

Il Direttore *f.f.*

Dott. Antonio Cerasa

STeBiCeF

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Vincenzo Arizza

ALLEGATO N.1

PROGETTI DI RICERCA

Progetto 1.

Studio degli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti Responsabile Scientifico
per STeBiCeF, Prof. Vincenzo Cavalieri Responsabile Scientifico per l'IBSBC-
CNR, Dr.ssa Giusi Irma Forte

La radiosensibilità e la radioresistenza delle neoplasie e dei tessuti sani rappresenta un problema clinico essenziale ed è oggetto di ricerca in campo radiobiologico. Nel corso degli anni sono stati studiati differenti aspetti relativi a questo fenomeno, che oggi risulta più chiaro ma non ancora del tutto, in particolare legati alla personalizzazione della dose da erogare al paziente, e agli effetti biologici generati da sorgenti innovative, quali quelle ad alta dose per impulso e attraverso sistemi di accelerazioni a impulsi laser.

Obiettivo della presente convenzione operativa di ricerca è di eseguire studi in vitro su linee cellulari primarie ed immortalizzate, riguardanti gli effetti radiobiologici provocati da sorgenti innovative o dalla combinazione con molecole (nutraceutici, molecole targeted, etc) o altre fonti di stress (quali ad es. la microgravità) con attività radiosensibilizzanti, al fine di sviluppare trattamenti radioterapici innovativi, per superare i meccanismi di radioresistenza e andare verso una pianificazione personalizzata dei trattamenti.

Questa ricerca radiobiologica sarà condotta con l'integrazione delle competenze interdisciplinari biologiche e fisico-mediche, peculiare del team IBSBC-CNR di Cefalù.

Quindi, due diversi contributi caratterizzeranno gli studi radiobiologici:

1. Contributo di biologia cellulare e molecolare, per descrivere la sopravvivenza cellulare tramite curve dose-risposta, nonché le vie biochimiche e molecolari caratterizzanti la risposta alle radiazioni ionizzanti. In particolare, verranno applicati analisi di gene expression mediante real time PCR e whole genome microarray e analisi di espressione proteica tramite saggi western blot;
2. Contributo fisico-medico per gli aspetti di valutazione dosimetrica e di simulazione del fascio durante gli irraggiamenti, di modelling per l'interpretazione dei risultati;



ALLEGATO N. 2

Spazi concessi in uso non esclusivo ad IBSBC-CNR

Descrizione locali

Edificio 16 – Viale delle Scienze - Scala DE

Piano: 0;

Laboratorio: 04 (ad uso non esclusivo) Laboratori e strumentazioni di uso comune,

Responsabile, Prof.ssa Carla Gentile.

ALLEGATO N. 3

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Elenco Attrezzature CNR¹

1. N° 4 Bagnetti termostatati Julabo (Inventario OSR: 32657; 32659; 32660; 32661)
2. Agitatore orbitante termostatato (PBI) (Inventario n° 009.003-1075005-014)
3. Agitatore PBI Mini Orbital Shaker (Inventario n° 009.003-1075005-026)
4. Bilancia analitica PBI (Inventario n° 009.003-1075005-022)
5. Sonicatore completo di minisonda e supporto (Inventario n° 009.003-1075005-027)
6. Alimentatore per elettroforesi Biorad (Inventario n° 009.003-1075005-024)
7. Omogenizzatore HCTultra PTM (Discovery SystemTM) (Inventario n° 009.003-1075005-028)
8. Centrifuga da banco refrigerata Eppendorf (Inventario n° 009.003-1075005-010)
9. MicroCentrifuga da banco refrigerata Eppendorf (Inventario n° 009.003-1075005-011)
10. Microscopio Ottico rovesciato Zeiss con fotocamera digitale (Inventario n° 009.003-1075005- 021)
11. N. 1 frigo combinato +4°C/-20°C Angelantoni (Inventario n° 009.003-1075005-004)
12. Cappa a Flusso laminare Biohazard MSC Advantage 12 (ThermoFischer) (Inventario n°009.003-1075005-013)
13. Incubatore cellule (ThermoFischer) (Inventario n° 009.003-1075005-015)
14. Termociclatore da banco Applied Biosystem (Inventario n° 009.003-1075005-018)
15. Biofotometro Eppendorf (Inventario n° 009.003-1075005-025)
16. Agitatore Vortex (Inventario n° 009.003-1075005-029)
17. N°1 Dewar per azoto liquido (Inventario n° 009003-1075010-000)
18. N°1 Frezeer -80°C Angelantoni (Inventario n° 009.003-1075076-000)
19. N°1 incubatore CellVivo (Inventario n° 009.003-1075073-000)

Attrezzature ed Impianti dell'Università:

1. Banconi
2. Cappa chimica
3. Punti elettrici
4. Punti acqua
5. Punti gas

¹ Per lo svolgimento delle attività di ricerca congiunte tra le Parti, le strumentazioni in elenco verranno posizionate presso i locali indicati nell'allegato 2.



ALLEGATO N. 4

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE

Personale del CNR:

- N. 4 Ricercatori:
 - Dott.ssa Giusi Irma Forte
 - Dott. Luigi Minafra
 - Dott. Marco Calvaruso
 - Dott.ssa Valentina Bravatà

- N. 1 Assegnisti/Borsisti/Dottorandi:
 - Dott.ssa. Gaia Pucci

Personale dell'Università:

- N. 3 Professori:
 - Prof.ssa Rosa Alduina
 - Prof. Vincenzo Cavalieri
 - Prof. Roberto Chiarelli